



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
Divisione VI

*Enti di previdenza privati di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*
LORO SEDI

*e, p.c.
Rappresentanti ministeriali presso gli organi
statutari degli Enti*

Classificazione

Allegati:

OGGETTO: Predisposizione dei bilanci tecnici degli Enti di previdenza privati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conferenza dei servizi 18 maggio 2012.

Con la Conferenza dei Servizi del 18 maggio 2012, sono state individuate, da parte delle Amministrazioni vigilanti, linee operative per la predisposizione dei bilanci tecnici, elaborati dagli enti previdenziali privati ai fini delle verifiche di sostenibilità cinquantennale di cui alla normativa in oggetto.

Al riguardo, la Conferenza ha preliminarmente effettuato una ricognizione delle disposizioni applicabili a normativa vigente, individuando nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 l'originario principio normativo dell'equilibrio di bilancio dei citati enti, da assicurare mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale. La norma definisce anche le conseguenze dell'eventuale disavanzo economico-finanziario prevedendo l'assunzione di provvedimenti necessari al riequilibrio della gestione ovvero, in caso di rilevata impossibilità al risanamento, la liquidazione dell'Ente.

Successivamente, l'articolo 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha disposto che, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal citato D.Lgs. n. 509/1994, la stabilità delle gestioni (incluse quelle di cui al D.Lgs. n. 103/1996) sia da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Il decreto interministeriale Lavoro/Economia del 29 novembre 2007, di determinazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli enti di previdenza privati, in attuazione del citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006, ha, in particolare, stabilito che i predetti bilanci tecnici dovessero essere opportunamente sviluppati, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, su un periodo temporale di cinquanta anni (articolo 2, comma 2).

La successiva Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 22.04.2009, ha poi adottato, come indicatore della stabilità trentennale, l'anno in cui il saldo corrente, dato dalla differenza tra le entrate totali (entrate contributive e rendimenti patrimoniali) e le uscite totali (spesa per pensioni e spese generali), assume strutturalmente valore negativo.

Le disposizioni dell'articolo 24, comma 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vanno dunque ad innestarsi nell'illustrato contesto normativo prevedendo, a garanzia della stabilità finanziaria delle gestioni degli Enti previdenziali privati, l'obbligo di adottare, entro il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni e stabilendo, quale effetto del mancato raggiungimento dell'equilibrio considerato, l'applicazione del metodo di calcolo contributivo e

di uno specifico contributo di solidarietà sulle prestazioni pensionistiche erogate. Il termine della verifica è stato successivamente prorogato al 30 settembre 2012 per effetto dell'articolo 29, comma 16-novies della legge n. 14/12, di conversione del D.L. n. 216/11, che prevede, altresì, l'individuazione di nuovi criteri per la redazione dei bilanci tecnici finalizzati alla verifica dell'equilibrio gestionale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 24, c. 24 del D.L. n. 201/11.

A completamento del quadro disciplinato dalle norme richiamate, più volte oggetto di esame e dibattito in sede parlamentare, va evidenziato il contenuto di due ordini del giorno presso la Camera dei Deputati, che impegnano il Governo su due specifici profili applicativi del citato comma 24; con il primo (9/4829-A/33 del 16 dicembre 2011), viene rappresentata l'esigenza che "*l'equilibrio nei 50 anni debba considerare l'andamento tendenziale nel periodo preso a riferimento, descritto nei bilanci tecnici e che vi sono enti che hanno già adottato il sistema contributivo*". Il secondo ordine del giorno (9/4940-A/4 del 13 marzo 2012), richiama il Governo "*a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse di previdenza dei liberi professionisti di tener conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei loro bilanci attuariali cinquantennali e, nelle more dell'adozione delle soluzioni individuate, ad anticipare, anche in via amministrativa, alle Casse medesime, dei riferimenti precisi in ordine alla definizione dei bilanci che andranno a predisporre entro il 30 settembre p.v.*".

Alla luce del panorama normativo così rappresentato e per fornire agli enti interessati elementi di riferimento per la predisposizione dei bilanci tecnici, la Conferenza ha condiviso alcune linee operative, riassunte nei punti che seguono.

- 1) l'articolo 24, comma 24, impone una verifica di carattere straordinario degli equilibri finanziari di lungo periodo, seppure non priva di effetti permanenti e strutturali, dovuti alle iniziative di riforma che dovranno essere adottate dagli Enti di previdenza di diritto privato;
- 2) ai fini della predetta verifica, non essendo stata espressamente modificata la previgente disciplina relativa alla redazione dei bilanci tecnici (art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006), si devono ritenere confermati i criteri di cui al D.I. 29 novembre 2007, tuttora aderenti all'assetto legislativo in vigore, senza necessità di procedere alla predisposizione di un nuovo decreto interministeriale;
- 3) per effetto delle novità introdotte dal citato articolo 24, comma 24, in ordine all'arco temporale di riferimento, è necessario che i bilanci tecnici siano redatti su un periodo di cinquanta anni;
- 4) i parametri macroeconomici in base ai quali aggiornare gli scenari previsionali saranno verificati con apposita Conferenza dei Servizi, non appena disponibili i dati di riferimento e, comunque, non oltre il prossimo mese di giugno;
- 5) con specifico riferimento al tasso di redditività del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.I. 29 novembre 2007, fermo restando il rispetto del criterio in base al quale esso è determinato in funzione del rendimento medio dell'attività dell'ente realizzato nell'ultimo quinquennio, ai fini della verifica di cui all'articolo 24, comma 24, in considerazione dell'attuale situazione dei mercati finanziari e della bassa redditività degli investimenti conseguita negli ultimi anni, in via prudentiale, il predetto tasso di redditività del patrimonio non può in ogni caso essere posto in misura superiore all'1% in termini reali;
- 6) la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni, terrà conto dell'andamento tendenziale nel periodo di riferimento, potendo eventuali disavanzi annuali, comunque di natura contingente e di durata limitata, essere compensati attraverso il ricorso ai rendimenti annuali del patrimonio. Rimane, comunque, fermo ai fini della verifica il rispetto del predetto equilibrio, da valutarsi in via strutturale, alla scadenza del cinquantennio considerato.

Per completezza, si richiama quanto previsto nell'articolo 2, comma 2, del citato D.I. del 2007 in merito all'opportunità di procedere anche alla redazione del bilancio tecnico sviluppato su parametri specifici, in aggiunta a quello redatto sulla base dei parametri standard.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Edoardo Gambacciani

